

COMUNE DI BRANDICO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMMISSIONI COMUNALI FACOLTATIVE PERMANENTI

Art. 1

COSTITUZIONE COMPOSIZIONE

1. Sono costituite Commissioni Comunali facoltative permanenti, con competenze e composizione come di seguito precisate.
2. Il numero delle Commissioni viene stabilito nel n. di e precisamente:
 - **Commissione per la tutela sviluppo del territorio ed ecologia;**
 - **Commissione eventi spettacoli iniziative;**
 - **Commissione Biblioteca;**
 - **Commissione Servizi alla persona e comunità;**
3. Le Commissioni sono costituite da Consiglieri Comunali e da cittadini in possesso **dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale** che rappresentano tutti i gruppi presenti in Consiglio Comunale e sono nominate dalla Giunta Comunale.
4. Le Commissioni sono composte dal Sindaco o suo delegato e **da un minimo di 6 (sei) a un massimo di 12 (dodici) membri, (garantendo la rappresentanza proporzionale dei gruppi di minoranza)**, ad eccezione della Commissione Biblioteca e della Commissione **Servizi alla persona e comunità** che sono disciplinate da Regolamenti ad hoc.
La Commissione può sempre essere integrata fino al raggiungimento del numero massimo di 12 componenti.
5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di uno o più componenti la Commissione, il gruppo consiliare di appartenenza, tramite il suo Capogruppo, designa altri rappresentanti.
6. **I singoli commissari decadranno dalla qualità di membro della commissione in caso di dimissioni o in caso di assenza ingiustificata per quattro volte consecutive. La giustificazione dell'assenza dovrà essere preventivamente comunicata al Presidente della Commissione, anche verbalmente e constare dal verbale. La Giunta Comunale provvederà tempestivamente alla sostituzione del membro decaduto.**
7. Le commissioni durano in carica quanto il Consiglio Comunale/Giunta Comunale che le ha nominate

Art. 2

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni sono strumenti di partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione Comunale.
2. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Tali proposte, che devono ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione, vengono trasmesse al sindaco che, al termine della istruttoria, provvede all'iscrizione all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Comunale.
3. Le Commissioni non hanno potere deliberativo, ma esclusivamente consultivo.
4. Le Commissioni vengano costituite al fine di studiare, approfondire ed **istruire** argomenti proposti dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale e dalla Commissione stessa.

Art. 3

PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni sono presiedute **di diritto** dal Sindaco o suo delegato
Al presidente compete di stabilire il programma di lavoro e di procedere, avvalendosi degli uffici comunali, alla loro convocazione.
2. Nella prima seduta ogni Commissione nomina un Segretario, con il compito di provvedere alla redazione di un resoconto delle sedute, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
3. Il Presidente convoca e presiede la riunione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre per iscritto, almeno dieci giorni prima della adunanza, l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nelle competenze della Commissione. La decisione relativa alla ammissibilità delle richieste viene presa dalla Commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente quando ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei componenti. La convocazione in tal caso deve essere disposta entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta.
5. **Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, ora, luogo e giorno in cui si tiene la seduta. La convocazione deve essere recapitata al domicilio dei componenti almeno tre giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco che ha la facoltà di partecipare ai lavori, senza diritto di voto. Della convocazione è data comunicazione per conoscenza, entro lo stesso termine, anche ai capigruppo consiliari. La convocazione di sopra può essere recapitata anche a mezzo posta elettronica.**

6. In caso di comprovata urgenza, le Commissioni possono essere convocate anche telefonicamente o tramite posta elettronica ed in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma.

Art. 4

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. La riunione della Commissione è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri, tra i quali il Presidente; in seconda convocazione, **da ritenersi automaticamente fissata mezz'ora dopo la prima convocazione, la riunione è valida quando siano presenti almeno un terzo dei membri, tra i quali il Presidente.**

2. Salvo diversa decisione della Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le sedute della Commissione non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere invitati, allo scopo di acquisire elementi di informazione e di valutazione, su iniziativa del Presidente o della maggioranza assoluta dei componenti, Consiglieri comunali, rappresentanti di Enti, Gruppi, Associazioni e categorie nonché esperti degli argomenti in trattazione.

3. Ogni Commissione può chiedere al proprio Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti di sentire il parere di altra Commissione. I componenti la Commissione possono inoltre chiedere al Presidente, che è tenuto a fornirle sollecitamente, chiarimenti, informazioni e notizie su atti e documenti di ufficio. Tali richieste devono pervenire agli uffici esclusivamente attraverso il Presidente, escludendosi ogni interferenza dei singoli componenti nel lavoro degli uffici comunali.

Art. 5

SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI - VERBALI DELLE SEDUTE PUBBLICITA' DEI LAVORI

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un membro designato in seno alla Commissione stessa.

2. Spetta al Segretario della Commissione di redigere il verbale sommario delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto, unitamente al Presidente.

3. Spetta al Presidente di provvedere al deposito degli atti dell'adunanza presso la segreteria del Comune.

4. Copie dei verbali dell'adunanza delle Commissioni a cura della segreteria del Comune, vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali, nell'esercizio delle loro funzioni.